


 <b>CENTRO STUDIO E LAVORO</b> <b>La cremeria</b>	<b>CONVENZIONE DI STAGE</b>	<b>Doc. No. M.037</b> <b>Rev. No. 5</b> <b>Data Rev. 30/04/2015</b> <b>Pagina 1 di 3</b>
---	-----------------------------	---

## CONVENZIONE DI STAGE



### TRA

Il **Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" S.r.l.**, con sede in Via Guardanavona 9 a Cavriago, Reggio Emilia - CAP 42025. Codice fiscale/partita IVA 02078610355, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Direttrice Lucrezia Chierici nata a Reggio Emilia il 07.09.1954

### E

Il **Comune di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, n.1 P. IVA 00145920351, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani, nata a Comano (MS) il 02.09.1965, codice fiscale GBBTS65P42C914K Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia

### PREMESSO

che, ai sensi dell'art. 18 della l. 196 del 24/06/1997 e del D.M. 142 del 25/03/1998, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, e i soggetti suindicati hanno preso specifici accordi per lo svolgimento di uno stage formativo relativo al corso di formazione **Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica Iefp 2016/2018 Rif. p.a. 2016-5796/Rer**, prog. n. 2 approvato dalla Regione Emilia Romagna con GPG/2016/1399 - DGR 1417/2016 del 05/09/2016 co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, come stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 13/SEGR/0004746 del 14.02.2007 in deroga a quanto scritto nella loro precedente del 4.1.2007 in applicazione alla Legge Finanziaria 2007, il presente stage non è subordinato all'obbligo di comunicazione ai Centri per l'impiego né da parte del soggetto promotore né da parte del soggetto ospitante in quanto la finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, ma quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

Il **soggetto ospitante** si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 2 soggetti in stage formativo su proposta del soggetto promotore.

#### Art. 2

Il **soggetto promotore** si impegna a redigere uno specifico progetto di stage, in accordo con il soggetto ospitante, in cui sono indicati:

- a) Nominativo e dati dello stagista;
- b) Obiettivi e contenuti formativi dello stage;
- c) Caratteristiche organizzative dello stage con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda, le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;

- d) Estremi delle polizze assicurative INAIL e per la responsabilità civile sottoscritta dal soggetto promotore;
- e) Nominativo dei referenti di stage presso il soggetto promotore e quello ospitante (rispettivamente tutor didattico e tutor aziendale).

Il progetto di stage, parte integrante del presente atto, ha validità previa specifica sottoscrizione delle parti contraenti, oltreché dello stagista.

### **Art. 3**

1. Il soggetto promotore assicura lo stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro competenti per territorio in materia di ispezione elenco dei nominativi e delle destinazioni.

### **Art. 4**

Lo stage formativo non costituisce rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, che non assume alcun obbligo giuridico ed economico, a tal fine, nei confronti dello stagista. E' pertanto fatto divieto al soggetto ospitante di impiegare lo stagista in posizioni di lavoro corrispondenti a posti di organico o in sostituzione del personale.

E' altresì fatto divieto allo stagista di porsi alla guida di mezzi del soggetto ospitante.

### **Art. 5**

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, il quale al termine dell'esperienza di stage è tenuto a comunicare al tutor didattico-organizzativo:

- orari di ingresso e uscita dello stagista;
- eventuali assenze effettuate;
- eventuali uscite che lo stagista dovrà effettuare per l'attività da esplicare sul territorio, in accompagnamento al personale del soggetto ospitante;
- valutazione circa le risultante dell'esperienza di stage condotta dallo stagista (da esprimersi in centesimi), la quale costituirà parte integrante la valutazione complessiva dell'allievo.

Al termine del periodo di stage, inoltre, il Tutor aziendale avrà il compito di sottoscrivere l'apposita scheda di stage predisposta dal soggetto promotore, nel quale lo stagista dovrà annotare giornalmente gli orari di ingresso e uscita, nonché le attività svolte.

### **Art. 6**

1. Durante lo svolgimento del periodo di stage lo stagista è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi

potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini devono essere concordati col soggetto ospitante.

**Art. 7**

La realizzazione dei tirocini oggetto della presente Convenzione non comporta né per il soggetto ospitante né per il soggetto promotore alcun onere salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

**Art. 8**

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione e decade al termine dei due tirocini oggetto della medesima.

**Art. 9**


Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge n. 198/97 e al D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", e alla vigente legislazione in materia.

Cavriago, 12 marzo 2018

per il Soggetto promotore

Il Direttore *Lucrezia Chierici*

**Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"**  
**S.r.l.**



per il Soggetto ospitante

*Dott.ssa Battistina Giubbani*

**Comune di Reggio Emilia**



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
*Dott.ssa Battistina Giubbani*

